

STATUTO

**Edizione
giugno 2019**

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
ACQUEDOTTI TICINESI
- AAT -**

**Edizione
giugno 2019**

CAPITOLO I

Denominazione, scopi e sede

- Denominazione Art. 1 Sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE ACQUEDOTTI TICINESI – AAT" (in seguito "Associazione") è costituita un'Associazione secondo gli Art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero.
- Scopi Art. 2 Scopi dell'Associazione sono quelli di:
- a) promuovere un approvvigionamento e una distribuzione dell'acqua potabile e industriale sicuri e di qualità;
 - b) favorire lo scambio di esperienze e l'analisi di problemi inerenti l'approvvigionamento;
 - c) divulgare informazioni tecniche e normative di interesse per gli associati;
 - d) promuovere la formazione continua.
- Collaborazione Art. 3 L'Associazione opera in collaborazione con la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- Sede Art. 4 L'Associazione ha, di principio, sede presso il domicilio del Presidente in carica.

CAPITOLO II

Membri

Membri

Art. 5 Compongono l'Associazione:

- a) in qualità di Membri attivi gli Enti pubblici o privati preposti all'approvvigionamento dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio della Svizzera italiana;
- b) in qualità di Membri attivi gli Enti pubblici preposti alla vigilanza igienica e al coordinamento dell'approvvigionamento dell'acqua potabile;
- c) in qualità di Membri passivi, senza diritto di voto, gli studi d'ingegneria e le ditte del settore;
- d) in qualità di Membri passivi i soci simpatizzanti senza diritto di voto;
- e) i Membri onorari, senza diritto di voto.

Quote sociali

Art. 6 I Membri dell'Associazione versano una quota annua che ammonta a:

- a) Enti preposti alla distribuzione dell'acqua:
 - Fr. 30.-- fino a 999 abitanti
 - Fr. 70.-- da 1000 a 4999 abitanti
 - Fr. 250.-- da 5000 a 9999 abitanti
 - Fr. 400.-- da 10000 a 14999 abitanti

- Fr. 700.-- da 15000 a 19999 abitanti
- Fr. 1'000.-- da 20000 a 29999 abitanti
- Fr. 1'500.-- oltre 30000 abitanti

b) Enti non preposti alla distribuzione dell'acqua:

- Fr. 50.--

c) Membri passivi:

- Fr. 100.-- al minimo

d) Membri onorari:

nessuna quota.

Adesioni Art. 7 Le domande di ammissione vanno indirizzate al Comitato dell'Associazione, il quale decide sull'accettazione.

Dimissioni Art. 8 L'uscita dall'Associazione può avvenire soltanto alla fine di ogni anno civile, con comunicazione scritta da inviare al Comitato entro il 30 novembre.

Esclusioni Art. 9 La decisione di esclusione di un Membro dall'Associazione è di competenza del Comitato.

L'esclusione può essere decisa nei confronti di un Membro in mora con il pagamento della quota annuale o per altri motivi gravi.

CAPITOLO III

Organi

- Organi Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Comitato;
 - c) la Commissione di revisione.
- Assemblea Art. 11 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione. Ogni Membro dell'Associazione delega all'Assemblea un solo rappresentante con diritto di voto.
- Attributi Art. 12 Sono di competenza dell'Assemblea:
- a) la revisione totale o parziale dello Statuto;
 - b) la nomina del Presidente;
 - c) la nomina del Comitato;
 - d) la nomina della Commissione di revisione;
 - e) l'approvazione della relazione annuale del Comitato;
 - f) l'approvazione dei conti di esercizio;
 - g) la decisione di scioglimento dell'Associazione (Art. 16).

Su proposta del Comitato, l'Assemblea può conferire la nomina di Membro onorario dell'AAT a persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.

Convocazione
ordinaria

Art. 13 L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il 30 giugno, su convocazione scritta del Comitato inviata ai Membri con almeno 30 giorni di anticipo.

Eventuali proposte dei Membri, da inserire nell'ordine del giorno, devono pervenire al Comitato entro il 31 marzo.

L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza, qualunque sia il numero dei Membri presenti aventi diritto di voto.

Straordinaria

Art. 14 L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque tempo, per invito del Comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei Membri dell'Associazione, indirizzata al Comitato.

Decisioni

Art. 15 L'Assemblea non può deliberare su oggetti non previsti all'ordine del giorno.

Scioglimento

Art. 16 La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata ai Membri, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea (ordinaria o straordinaria).

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere pronunciato con l'adesione di almeno 2/3 dei Membri presenti all'Assemblea e aventi diritto di voto.

Comitato

Art. 17 Organo dirigente dell'Associazione è il Comitato composto al minimo da 5 e al massimo da 7 Membri attivi come definiti all'articolo 5a, compreso il Presidente.

I Membri del Comitato rimangono in carica quattro anni, corrispondenti al periodo di nomina dei Municipi e sono sempre rieleggibili. La carica di Presidente può essere ricoperta per un massimo di 12 anni consecutivi.

Il Comitato nomina:

- il Vice presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere.

Segretario e Cassiere possono essere persone esterne al Comitato.

Possono partecipare alle sedute di Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della SSIGA, del Laboratorio cantonale e dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, oltre a persone convocate per la discussione di un particolare argomento.

Compito esplicito del Comitato è di dirigere l'Associazione ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto.

I risultati del lavoro prestato dai Membri del Comitato nella loro funzione resta di esclusiva proprietà dell'Associazione.

Convocazioni Art. 18 Il Presidente convoca le sedute del Comitato e ne dirige le deliberazioni, le quali sono prese a maggioranza dei presenti, ritenuto che almeno la metà più uno dei Membri del Comitato sia presente alla seduta.
L'espressione del voto all'interno del Comitato è obbligatoria e non è pertanto ammessa l'astensione.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

Commissioni Art. 19 Il Comitato può istituire commissioni per lo studio di problemi riguardanti lo scopo dell'Associazione.

Commissione di revisione Art. 20 La Commissione di revisione è composta da 2 Membri e di 1 supplente, che non possono far parte del Comitato.

Rimane in carica 1 anno ed è sempre rieleggibile.

Essa presenta annualmente all'Assemblea un rapporto scritto sui conti d'esercizio e sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

CAPITOLO IV

Responsabilità e scioglimento

Patrimonio
sociale

Art. 21 Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente la sostanza sociale.

È esclusa la garanzia personale dei Membri.

L'Associazione è rappresentata, di fronte ai terzi, dal Presidente e dal Segretario che ne firmano gli atti.

In assenza di uno dei due il sostituto è il Vice Presidente.

Scioglimento

Art. 22 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale verrà versato a un'Associazione che persegue scopi analoghi, oppure a un'opera di beneficenza scelta dall'Assemblea sociale.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Entrata in
vigore

Art. 23 Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Membri dell'Associazione tenutasi il 23 maggio 1979.

Modifiche
successive

Art. 24 L'Art. 12 paragrafo 2 è stato modificato dall'Assemblea del 14 giugno 1991.

L'Art. 5 (§ c/d) e Art. 6 (§ c) sono stati modificati dall'Assemblea del 6 giugno 2003.

L'Art. 6 è stato modificato dall'Assemblea del 1° giugno 2007.

L'Art. 2 (§ a, b, d), l'Art. 3, l'Art. 4, l'Art. 5 (§ a, b, c, d, e, f), l'Art. 6 (§ d), l'Art. 9, l'Art. 12, l'Art. 17, l'Art. 18, l'Art. 21, l'Art. 24 sono stati modificati nell'Assemblea del 7 giugno 2019 svoltasi a Lugano.